



Comune di Zoagli

Ufficio: TRIBUTI

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO**

DEL 18-07-2019 N.4

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) VARIAZIONE ALIQUOTE
IMU PER L'ANNO 2019**

=====

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-07-19

Il Responsabile del servizio
FRANCINI CHIARA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 19-07-19

Il Responsabile del servizio
FRANCINI CHIARA

PARERE: Visto in ordine alla VISTO CONFORMITA'

Data: 24-07-19

Il Segretario Comunale
AMORIELLO ANNA

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il Provvedimento della Prefettura di Genova n.49318 del 05/07/2019 con cui è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale di Zoagli, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, ed è stata nominata la dott.ssa Ornella Sansalone quale Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale, tranne che per gli immobili di categoria A1, A8 e A9, in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU fino all'anno 2015;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica.

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

ATTESO che nella seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 24 marzo 2017 è stato sancito l'accordo sulla metodologia da applicare ai fini della distribuzione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016, previsto dall'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed i dati relativi ad ogni Comune sono stati divulgati mediante comunicato sul sito del ministero dell'Interno Direzione per la Finanza Locale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20/03/2018 con la quale, tra le altre, sono state approvate le aliquote per l'anno 2018 per la seguente fattispecie:

CATEGORIA D

- a) **Aliquota dello 0,76 %**
Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 9 mesi per anno solare

- b) **Aliquota dello 0,76 %**
Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 6 mesi e inferiore a 9 mesi per anno solare

- c) **Aliquota dello 0,76 %**
Alberghi aperti in misura inferiore a 6 mesi per anno solare

Gli importi corrispondenti dovranno essere versati interamente allo Stato

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

CONSIDERATO CHE:

- in data odierna è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'anno 2018 e che lo stesso evidenzia un disavanzo pari a 551.203,98;
- ai sensi dell'art. 188 del TUEL il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto;
- ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa;
- risultano presenti ulteriori debiti fuori bilancio e maggiori spese obbligatorie per un importo complessivo pari a 119.370,31 €
- sono state individuate economie di spesa per un importo complessivo pari a 119.370,31 €
- si intendono destinare le economie individuate per il finanziamento delle maggiori spese obbligatorie e dei debiti fuori bilancio;

VISTO quanto previsto dall'art. 188 del TUEL secondo il quale *“ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza”*;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di cui all'art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

PRESO ATTO del visto di conformità Leggi, Statuto e Regolamenti espresso sul presente provvedimento dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

1) Di determinare la variazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2019, relativamente alla fattispecie della categoria **D** come di seguito specificate:

Aliquota dello 0,9%

Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 9 mesi per anno solare

Aliquota dello 0,9%

Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 6 mesi e inferiore a 9 mesi per anno solare

Aliquota dello 0,9%

Alberghi aperti in misura inferiore a 6 mesi per anno solare

Gli importi corrispondenti dovranno essere così versati:

0,76 % allo Stato

0,14 % al Comune

2) Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

3) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione avrà efficacia a decorrere **dal 01.01.2019**.

Successivamente,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Al SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, IV comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

